

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 132

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore ZANOLETTI)

approvata nella seduta del 16 febbraio 2012

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE, LA DESIGNAZIONE,
LA PRESENTAZIONE, L'ETICHETTATURA E LA PROTEZIONE
DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI
AROMATIZZATI (COM (2011) 530 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 2012
—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	7

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011) 530 definitivo;

premessi che la proposta di regolamento in questione è volta a intervenire sulla normativa comunitaria vigente in materia di prodotti vitivinicoli aromatizzati, caratterizzata dalla finalità di favorire la libera circolazione delle merci e di salvaguardare le indicazioni geografiche che permettono al consumatore l'individuazione geografica di origine del prodotto;

ricordato che l'obiettivo è quello di delineare un quadro giuridico comune europeo che non stravolga l'assetto normativo vigente, ma che modifichi solo taluni aspetti tecnici relativi ai prodotti vitivinicoli aromatizzati, fissando le definizioni del prodotto e dando informazioni ai consumatori attraverso norme di etichettatura;

preso atto che la proposta in questione, sostituendo la proposta COM (2007) 848, che la Commissione ha deciso di ritirare nel suo programma di lavoro, intende chiarire la normativa vigente, in particolare adeguando l'attuale regime di indicazioni geografiche all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS);

valutato che ci si propone di conformare la normativa al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), senza peraltro comportare un impatto significativo sull'impianto esistente, in quanto lo scopo principale è rivolto ad assicurare un adeguamento agli obblighi normativi già assunti dall'Unione europea;

considerato che l'obiettivo primario della proposta, secondo quanto evidenziato, consiste nell'adeguare alle disposizioni del TFUE il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce regole generali relative alla definizione dei vini aromatizzati delle bevande aromatizzate a base di vino, di *cocktail* aromatizzati, di prodotti vitivinicoli;

preso atto che in tale contesto, gli obiettivi, i principi nonché altri elementi essenziali relativi alla definizione, alla designazione, alla presentazione e alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione sono stabiliti, secondo il provvedimento, dal legislatore europeo;

valutato che ulteriore obiettivo della proposta va ravvisato nell'esigenza di migliorare l'applicabilità e la leggibilità della legislazione dell'Unione sui prodotti vitivinicoli aromatizzati mediante una politica per la

qualità chiaramente definita sulla base delle definizioni vigenti dei prodotti;

premessi che appare inoltre necessario aggiornare talune denominazioni di vendita, considerando la possibilità di incrementare il livello di vino anziché ricorrere all'aggiunta diretta di alcole, salvaguardando il consumatore;

considerato che è altresì obiettivo rilevante accrescere la flessibilità trasferendo alla Commissione, mediante atti delegati, la competenza per la modifica delle definizioni e delle designazioni dei prodotti in oggetto;

valutata infine l'esigenza di adeguare la normativa dell'Unione ai nuovi requisiti tecnici e di definire criteri guida per il riconoscimento di nuove indicazioni geografiche;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità» del TFUE, in senso favorevole.

Nel merito si osserva quanto segue:

a) nella proposta di regolamento in questione sono presenti deleghe alla Commissione relative ad aspetti di rilevante importanza, suscettibili di assumere anche carattere strettamente politico, per i quali appare problematico l'inquadramento nell'ambito degli elementi «non essenziali» dell'atto legislativo, presupposto necessario per il conferimento delle deleghe. Inoltre, le deleghe concesse nel provvedimento sono a tempo indeterminato, e pertanto anche sotto questo profilo non risultano coerenti con i caratteri dettati dall'articolo 290 del TFUE, che prevede l'esplicita determinazione della durata della delega;

b) l'applicazione del sistema delle indicazioni geografiche dei vini alle tipologie di prodotti oggetto della normativa in questione determinerebbe un quadro di complessità rilevante, mentre si potrebbe seguire, come già disposto per le bevande spiritose (regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008), un quadro normativo specifico che, pur riconoscendo il valore di certe indicazioni geografiche, conferisca alle stesse un quadro più flessibile e meno complesso di quello dei vini;

c) per quel che concerne le modalità di individuazione delle categorie di prodotti, va evidenziato che la struttura del regolamento (CEE) n.1601/91 è fondata attualmente su tre tipologie, ossia vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino per le quali non è consentita l'aggiunta di alcol e infine *cocktail* di prodotti vitivinicoli. Nel ridefinire le categorie si intende tener conto, oltre agli altri elementi quale l'impiego di aromi, coloranti e zuccheri, anche del criterio distintivo dell'aggiunta o meno di alcol. Tale impostazione è condivisibile, a condizione che queste tecniche non intervengano nella produzione di specifiche categorie di vini aromatizzati, tipo il Vermut o l'Americano, per le quali i produttori ritengono importante mantenere la tradizionale aggiunta di alcol;

d) una considerazione specifica merita di essere dedicata ai vini aromatizzati all'uovo, fra i quali il più noto è il Cremovo a base del

vino Marsala. Va osservato che con riferimento alla tipologia di prodotto in questione è richiesta la presenza obbligatoria di un certo tenore di tuorlo di uovo. Questo parametro può essere fissato sia alla produzione (in fase di composizione della ricetta) sia sul prodotto finito; è tuttavia indispensabile fissare il metodo di analisi per la verifica di tale parametro. Recentemente numerosi produttori italiani hanno incontrato rilevanti difficoltà e contestazioni sul mercato tedesco, visto che le locali autorità di controllo applicavano il metodo della determinazione della colesterina. È oramai accertato che nei prodotti alcolici e nei prodotti a base di vino, tale metodo non risulta preciso subendo gli effetti di altri componenti. E infatti nel regolamento per le bevande spiritose la definizione dei prodotti con uovo è stata accompagnata dalla definizione del relativo metodo di analisi. È indispensabile che la stessa procedura sia seguita per i vini aromatizzati e le altre bevande a base di vino;

e) l'articolo 2, numero 2), lettera c), della proposta recita: «alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, anche in fermentazione». Si ritiene che si possa eventualmente trattare di una traduzione non corretta e che si voglia invece intendere «anche parzialmente fermentato». Analoga attenzione va posta all'articolo 2, numero 3), lettera c), che recita testualmente: «alla quale è aggiunto mosto di uve». Si rileva anche con riferimento a tale disposizione che probabilmente la dizione utilizzata è frutto di un refuso della traduzione e che il testo voglia in realtà riprodurre quanto già indicato dal regolamento (CEE) n. 1601/91, ossia «l'eventuale aggiunta di mosti e mosti parzialmente fermentati»;

f) in relazione all'articolo 6, in tema di indicazione di provenienza, appare necessario prevedere l'indicazione in etichetta dell'origine della materia prima, in quanto le indicazioni geografiche dei vini, per definizione sono legate alla zona geografica, non solo per la produzione ma anche e soprattutto per l'origine della materia prima, ovvero delle uve, come del resto appare evidente dalla definizione di «denominazione di origine» presente nella Organizzazione comune di mercato relativa al vino, la quale prevede un nesso diretto tra la denominazione stessa e le uve da cui il prodotto è ottenuto, di esclusiva provenienza dalla zona geografica;

g) pur nella consapevolezza dei principi e delle regole che connotano l'Organizzazione mondiale del commercio, si valuti l'opportunità di circoscrivere le materie prime utilizzabili per le produzioni in questione, escludendo quelle originarie di territori extraeuropei;

h) si invita ad inserire nell'allegato contenente l'elenco dei vini aromatizzati ad indicazione geografica l'indicazione del prodotto «Barolo chinato», già riconosciuta in ambito nazionale nel decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 2010;

i) si invita a considerare l'opportunità di consentire l'uso della dizione «aperitivo» anche alle bevande aromatizzate a base di vino;

l) al fine di evitare dubbi ed incertezze che potrebbero verificarsi in sede di attuazione del provvedimento, si ritiene opportuno specificare il livello di protezione internazionale di cui saranno oggetto i vini aroma-

tizzati, in relazione al duplice livello di protezione per le indicazioni geografiche attualmente previsto dagli accordi TRIPS;

m) si invita a considerare l'opportunità di prevedere un riferimento al quadro giuridico in tema di produzione biologica, considerati anche i recenti sviluppi in materia di regolamentazione comunitaria dei vini biologici;

n) si invita a valutare l'opportunità di assicurare che denominazioni generiche non possano essere impiegate come denominazioni di vendita, garantendo così un'adeguata informazione al consumatore.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: DE ECCHER)

5 ottobre 2011

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 530 definitivo,

considerato che esso intende allineare la normativa vigente in materia di indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati alle procedure di delega e di esecuzione stabilite dagli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), abrogando il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei *cocktail* aromatizzati di prodotti vitivinicoli, e incorporando, per maggior chiarezza, le norme introdotte dal regolamento (CE) n. 122/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, sull'aromatizzazione e sull'aggiunta di alcole applicabili ad alcuni prodotti vitivinicoli aromatizzati;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 291 del TFUE, l'attuazione degli atti legislativi europei spetta agli Stati membri e che, quando si rendono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti legislativi, questi possono conferire alla Commissione europea competenze di esecuzione che devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, entrato in vigore il 1° marzo 2011;

ricordato inoltre che l'articolo 290 del TFUE consente il conferimento, mediante atti legislativi, di poteri delegati alla Commissione europea, per l'emanazione di atti non legislativi di portata generale, ad integrazione o a modifica di elementi non essenziali dell'atto legislativo stesso, e che in relazione al conferimento di tali poteri, l'atto legislativo delegante deve fissare esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere;

considerato che la proposta di regolamento attribuisce numerose deleghe di potere alla Commissione europea per l'emanazione di atti non legislativi volti ad adeguare i requisiti di cui alla presente proposta di regolamento all'evoluzione tecnica concernente i prodotti vitivinicoli aromatizzati e garantire la protezione delle indicazioni geografiche, come ad esempio atti diretti a stabilire i processi per l'elaborazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (articolo 3, paragrafo 2), a definire i metodi di analisi concernenti la determinazione della composizione dei prodotti vitivini-

coli aromatizzati e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in violazione dei processi produttivi autorizzati, nel caso in cui non sussistano metodi di analisi o regole raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (articolo 3, paragrafo 3). Analogamente, il legislatore europeo delega alla Commissione la facoltà di apportare le necessarie modifiche alle definizioni, ai requisiti, alle restrizioni, alle denominazioni di vendita e alle designazioni (articolo 9), di adottare le disposizioni necessarie per le indicazioni geografiche (articolo 29) e per lo scambio di informazioni (articolo 33, paragrafo 2);

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e di altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca, e nell'articolo 114 del TFUE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto essa si propone di adeguare la normativa vigente nel settore al TFUE e all'Accordo TRIPS, rendendo così necessario l'intervento legislativo dell'Unione europea;

relativamente al principio di proporzionalità, si rende necessaria una valutazione più approfondita, visto l'ampio ricorso all'istituto della delega di cui all'articolo 290 del TFUE e la non facile qualificazione delle materie oggetto della delega quali «elementi non essenziali» dell'atto legislativo; in relazione a tale valutazione occorre tenere conto dell'indeterminatezza temporale della delega (articolo 35, paragrafo 2, della proposta di regolamento), su cui la 14^a Commissione permanente del Senato della Repubblica ha già avuto modo di esprimere le proprie perplessità, tra cui il fatto che gli atti emessi dalla Commissione europea in base ai poteri delegati assumono la forma di atti non legislativi e pertanto non sottoponibili allo scrutinio dei parlamenti nazionali;

nel merito, si rileva che la proposta non modifica il campo di applicazione della normativa vigente per il settore in esame, limitandosi ad operare un adeguamento agli articoli 290 e 291 del TFUE sui poteri delegati e di esecuzione, e ad obblighi già assunti dall'Unione europea in sede TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio);

si apprezza infine lo sforzo della Commissione europea diretto a migliorare l'applicabilità, la chiarezza e la leggibilità della legislazione europea in materia di prodotti vitivinicoli aromatizzati, a tutela dei consumatori, dei produttori, e del settore agricolo dell'Unione europea, per il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, la prevenzione delle pratiche ingannevoli e la realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza.